

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(Atto del Governo n. 292)***

Roma, 23 settembre 2021



Premessa

Gentili Onorevoli,

desidero ringraziare Voi e tutti i Membri delle Commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori pubblici (VIII) e Attività Produttive, Commercio e Turismo (X) per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ad inviare il proprio contributo nell’ambito del recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva UE n. 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito: Direttiva “RED2”)

Il GSE è una Società per Azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolge le proprie attività secondo gli indirizzi strategici del Ministero della Transizione Ecologica.

E’ capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Acquirente Unico - AU S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale. Il fatturato del Gruppo nel 2020 è stato pari 27,8 miliardi di Euro con un utile di 11,8 milioni di Euro, fornendo, inoltre, supporto nella definizione delle politiche energetiche regionali e promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Nel corso del 2020 il GSE ha supportato il Sistema Paese a investire circa 2,2 miliardi di euro in nuovi progetti e, tramite il proprio operato, circa 15,2 miliardi di euro sono stati destinati alla promozione della sostenibilità nei vari ambiti: energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni di gas serra.

Il GSE ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo di promotore della sostenibilità supportando le imprese, la Pubblica Amministrazione e i cittadini, per il corretto utilizzo e accesso alle opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione, anche attraverso il monitoraggio e l’elaborazione delle statistiche relative agli obiettivi energia e clima, la gestione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO₂, nonché con l’avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Il GSE garantisce il proprio supporto al Ministero della Transizione Ecologica e alle Istituzioni di riferimento nella definizione delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso l’elaborazione di analisi funzionali alla definizione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e nell’attuazione di alcune delle misure specifiche incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In considerazione del ruolo svolto quale soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei principali strumenti di incentivazione nel settore della produzione dell’energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, e in ragione del contributo tecnico-specialistico offerto al Ministero della Transizione Ecologica nell’elaborazione provvedimento in esame, si condivide appieno lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva “RED2” che valorizza il rinnovato ruolo del GSE, nella gestione dei principali meccanismi di supporto alle rinnovabili e nella predisposizione di studi di impatto economici e occupazionali, nell’elaborazione di dati statistici, nelle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali, con l’ampliamento del perimetro delle attività nell’ambito del monitoraggio PNIEC, nonché nel rilevante supporto alle PA nelle individuazione delle aree idonee e dei relativi servizi a supporto.

In considerazione della stretta connessione tra la Direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: Direttiva "Mercato") e la Direttiva UE 2018/2001, appare oltremodo fondamentale che la definizione dei relativi schemi di decreti di recepimento sia caratterizzata da percorsi strettamente legati, benché distinti. Infine, non si può fare a meno di rammentare che gli obiettivi europei in fase di recepimento sono attualmente in evoluzione, essendo in corso una revisione al rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica originariamente previsti. Pertanto, rispetto all'attesa evoluzione della disciplina europea, il decreto legislativo in esame dovrà individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali ad opera della Legge europea sul clima, con la quale si stabilisce, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

1. Promozione dell'utilizzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili: meccanismi di incentivazione, regolamentazione dei criteri di accesso degli impianti agli incentivi e del sistema di misura dell'energia elettrica

- Si esprime una valutazione positiva sulla conferma delle procedure competitive d'asta per la selezione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW, che saranno affiancate da percorsi di semplificazione dei processi autorizzativi al fine di massimizzare la partecipazione dei progetti. Le ulteriori misure di semplificazione previste nello schema di decreto legislativo per l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi, l'identificazione delle aree idonee, nonché le misure finalizzate a garantire maggiore stabilità dei meccanismi di incentivazione - *a partire dall'estensione del periodo di applicazione del D.M. 4 luglio 2019 (c.d. DM FER 1)* - potranno contribuire ad assicurare maggiore efficacia alle procedure competitive nei prossimi anni. È inoltre di grande rilevanza la previsione di introdurre una migliore pianificazione dei meccanismi di incentivazione alla produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la predisposizione di un calendario delle procedure competitive su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Ciò anche al fine di evitare possibili rallentamenti nella realizzazione delle iniziative da parte degli imprenditori.
- Nell'ottica di garantire la massima efficacia dei regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 5, comma 5, lettera b) dello schema di decreto legislativo, si condivide l'introduzione di criteri di priorità per l'assegnazione degli incentivi per gli impianti collocati in aree idonee, caratterizzate da processi autorizzativi più rapidi. Si propone altresì di valutare l'opportunità di introdurre, anche solo in via sperimentale, al fine di poterne verificare l'effettiva efficacia, la definizione di contingenti di potenza dedicati per l'assegnazione degli incentivi tramite aste a progetti da realizzare nelle aree idonee.
- Attualmente, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli incentivi sono totalmente disgiunti, ritenendo che si tratta di procedimenti che coinvolgono competenze e responsabilità diverse. Nell'ottica di avviare fasi sperimentali finalizzate alla massimizzazione dell'efficacia delle procedure competitive ad asta, il GSE vede con favore la proposta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) che introduce la possibilità, su richiesta del proponente, di esaminare il progetto trasmesso per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica al fine di rilasciare un parere preliminare di idoneità all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. Tale previsione può rafforzare le collaborazioni in essere ed attuare nuove sinergie operative tra il GSE e gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Si ravvede, dunque, l'opportunità di verificare la presenza di efficienze procedurali sfruttabili, eventualmente anticipando l'ingresso in campo delle competenze GSE già nella fase autorizzativa degli impianti a supporto della Pubblica Amministrazione. In prospettiva, è possibile immaginare una convergenza dei due procedimenti in un unico procedimento che consenta di garantire contestualmente l'assegnazione delle autorizzazioni necessarie e degli incentivi.
- I meccanismi competitivi ad asta sono da accompagnare con strumenti di più immediata e semplice attuazione per impianti di piccola taglia, in coerenza con le previsioni comunitarie sugli aiuti di Stato e

con gli obiettivi di semplificazione gestionale e di controllo complessivo della spesa pubblica. Si vede con favore il superamento dei meccanismi di ammissione agli incentivi a registro a favore di quelli ad accesso diretto per gli impianti di piccola taglia con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, valorizzando le previsioni normative sul Modello Unico semplificato (art. 25, comma 4), nell'ottica di una razionalizzazione della messa a disposizione al GSE, in formato digitale, di dati ed informazioni direttamente dai gestori di rete competenti.

- Con particolare riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica di produzione ed immissione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi, lo schema di decreto legislativo introduce una specifica previsione, all'articolo 36, comma 1, lettera g), in relazione alla loro trasmissione dai gestori di rete al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico, prevedendo che l'ARERA sia chiamata a stabilire le relative modalità. Integrare i dati di anagrafica e di misura relativi alle fonti rinnovabili all'interno del SII potrebbe garantire che tali dati siano resi disponibili, in un'ottica di maggiore trasparenza e accessibilità dei flussi informativi, direttamente ai produttori e/o agli operatori del sistema energetico a vario titoli interessati. L'auspicio è che nella fase implementativa, i nuovi flussi informativi siano realizzati in modo tale da garantire al GSE di poter effettuare le necessarie azioni di monitoraggio, sollecito e di confronto diretto con i gestori di rete, considerato il diretto interesse e le responsabilità del GSE nell'erogazione degli incentivi.

2. Autoconsumo: autoconsumatori di energia rinnovabile, comunità dell'energia rinnovabili, scambio sul posto e regolamentazione degli incentivi per l'energia condivisa

- Si esprime apprezzamento in relazione all'impostazione complessiva di razionalizzazione degli schemi di autoconsumo data dallo schema di decreto legislativo e alle forme di raccordo introdotte tra la disciplina transitoria e quella a regime. In particolare, l'impianto definitivo delle comunità energetiche rinnovabili risulta ben armonizzato con quello delle comunità energetiche dei cittadini di cui allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 944/2019 (cd. Direttiva Mercato). Armonizzazione, che si auspica di ritrovare anche a livello di regolazione per favorire la gestione dei meccanismi derivanti e in cui possa essere confermato il ruolo centrale, per il GSE, di gestione degli incentivi alle comunità di energia rinnovabile, anche al fine di favorire una gestione efficiente e sinergica dei due meccanismi. Si accoglie, inoltre, con favore l'opportunità della conferma del modello gestionale c.d. "virtuale" in quanto si ritiene che esso, oltre a garantire la piena visibilità al sistema elettrico dei singoli clienti finali aderenti alle iniziative e ricompresi nei perimetri delle comunità, possa garantire maggiore flessibilità gestionale e al contempo consentire di poter meglio identificare e calibrare i benefici associati alle configurazioni di autoconsumo (minori perdite di rete, possibile efficienza nello sviluppo delle reti di trasporto e distribuzione, costi del dispacciamento, etc.). Tale modello risulta viepiù non dissimile dal modello, altrettanto virtuale, attualmente in essere nel periodo sperimentale introdotto con il Decreto Milleproroghe, ritenuto maggiormente riflessivo della flessibilità che caratterizza il sistema elettrico e della dinamicità delle nuove configurazioni.
- Si coglie con favore l'apertura prevista all'art. 31, comma 1, lettera b) alla partecipazione, con potere di controllo, alle comunità energetiche rinnovabili delle autorità locali, ivi incluse le amministrazioni

comunali, degli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché delle amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, spunto quest'ultimo offerto dal GSE nell'ambito della consultazione condotta dal GSE ai sensi dell'art. 4, comma 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel.

- Con riferimento all'ampliamento dei perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili alla zona di mercato ed alla cabina primaria ai fini dell'ammissione ai benefici previsti, condividendone il principio, si ritiene utile che per tarare bene la misura di tale allargamento lo stesso possa essere preceduto da analisi in relazione all'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto del potenziale di sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Pertanto si propone di affidare al GSE non solo il compito di effettuare un monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate e dell'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie (articolo 33, comma 1, lettera a) dello schema di decreto), ma anche di fornire, ad ARERA e al MiTE, supporto nelle necessarie imminenti analisi di impatto regolatorio precedenti all'adozione dei provvedimenti. Tali analisi di scenari tariffari correlati all'evoluzione di prezzi e dello sfruttamento dei potenziali di diffusione degli impianti sono peraltro coerenti con quanto il GSE già svolge informalmente a supporto delle istituzioni.
- Sempre in relazione ai perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, si suggerisce, inoltre, che le verifiche - *secondo modalità veloci e semplificate* - dell'appartenenza degli impianti di produzione e i punti di prelievo alla stessa cabina primaria (art. 32, comma 3, lettera b) dello schema di decreto), possano avvenire attraverso la messa a disposizione, in modalità "open-data", da parte dei gestori di rete, dei dati di carattere anagrafico disponibili relativamente ai POD e agli impianti di produzione che sono parte delle configurazioni.
- In merito al passaggio dalla disciplina transitoria delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo a quella a regime, si potrebbe prevedere che la disciplina transitoria continui a trovare applicazione per le configurazioni realizzate entro i 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto attuativo della disciplina a regime (art. 8, comma 2 dello schema di decreto).
- In relazione al tema della regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica, disciplinato all'articolo 8 dello schema di decreto di recepimento, si esprime apprezzamento sul modello di incentivazione sull'energia elettrica condivisa che induce comportamenti più corretti e responsabili da parte dei soggetti che condividono l'energia elettrica (più è alta l'energia condivisa maggiore è l'incentivo spettante), con benefici *cost-reflective* anche per la rete elettrica. Si reputa inoltre necessario continuare a privilegiare l'introduzione di incentivi espliciti ed adeguati, in termini di livello della tariffa, alla tecnologia, alla fonte di alimentazione e alla taglia degli impianti da realizzare. Ciò detto, si propone di definire, in aggiunta alla tariffa incentivante sull'energia condivisa, premialità *ad hoc* correlate ad ulteriori investimenti effettuati nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo, aggiuntivi rispetto alla costruzione di impianti di produzione da fonti rinnovabili. Tali premialità

potrebbero essere correlate alla realizzazione di interventi di efficienza energetica a favore dell'elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore, colonnine per la ricarica elettrica di comunità, etc.).

- Con riferimento alla soppressione dello scambio sul posto previsto nello schema di decreto legislativo di recepimento (articolo 9, comma 2), si segnala che sarà importante accompagnare il percorso di graduale *phase-out* del meccanismo attraverso l'introduzione di un nuovo meccanismo di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in assetto di autoconsumo, gestito dal GSE, che premi l'energia autoconsumata tramite l'introduzione di una tariffa premio dedicata, eventualmente maggiorata in caso di contestuale installazione di sistemi di accumulo. A tale soppressione potrebbero essere altresì affiancate ulteriori previsioni per gli impianti di piccola taglia secondo cui, in assenza di una scelta verso i meccanismi opzionali ivi previsti, siano indirizzati verso il ritiro dedicato di energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, erogato dal GSE. Ciò in considerazione della numerosità degli impianti in scambio sul posto (quasi 800.000 impianti per quasi 7 GW), prevalentemente di taglia domestica e nella titolarità di persone fisiche, che potrebbero trovarsi senza un utente del dispacciamento in immissione alla fine del periodo di *phase-out* del meccanismo.

3. Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine

- L'articolo 28 dello schema di decreto legislativo di recepimento concerne l'avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile (cd. Power Purchase Agreement – PPA), che dovranno affiancarsi agli strumenti di incentivazione per il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo nazionale al 2030 previsto dal PNIEC. Al riguardo, il GSE si è fatto promotore, a supporto del Ministero della transizione ecologia, dello studio "*Support to elaborate the legislative and regulatory framework to promote Power Purchase Agreements (PPA) in Italy*", nell'ambito del programma UE *Structural Reform Support Service*, per l'elaborazione di un quadro di riferimento per lo sviluppo dei PPA in Italia. Il progetto si è recentemente concluso ed ha avuto come principale output l'individuazione di proposte di policy e di strumenti di garanzia volti a favorire lo sviluppo dello strumento dei PPA in Italia. Tra le misure analizzate, si evidenzia, l'opportunità di valutare l'introduzione, in via sperimentale, di un obbligo in capo ai consumatori energivori di certificare l'acquisto di una quota minima percentuale del proprio consumo annuo di energia elettrica attraverso contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile con una durata temporale minima. Tale obbligo potrebbe, a tendere, essere altresì condizione necessaria, per l'accesso da parte degli stessi consumatori energivori a meccanismi di compensazione degli oneri sostenuti, in base all'intensità del loro uso di energia elettrica e alla loro esposizione al commercio internazionale, con dei massimali sui costi ammissibili al meccanismo di compensazione (cd. "agevolazione energivori").

4. Monitoraggio, autorizzazioni, aree idonee, piattaforma digitale

- Il GSE saluta con favore le previsioni inerenti le semplificazioni autorizzative e il lavoro che si intende svolgere con le Regioni per la individuazione delle aree idonee, lavoro che è il naturale punto di approdo delle attività avviate dal Ministero della Transizione Ecologica con le Regioni, cui ha fornito supporto tecnico anche il GSE, per ragionare sulle modalità di individuazione delle aree idonee, di diffusione delle rinnovabili – con particolare riferimento a fotovoltaico ed eolico – e quindi di ripartizione degli obiettivi in base alle specificità dei territori, considerando vari parametri tra cui anche la disponibilità delle infrastrutture di rete e la dislocazione della domanda. Difatti, si ritiene che accompagnare Regioni, Province autonome ed enti locali in un percorso virtuoso e semplificatorio di pianificazione territoriale sia *conditio sine qua non* per ridurre i tempi di realizzazione degli interventi e abilitare il massiccio sviluppo delle rinnovabili a cui il nostro Paese si candida. In tal senso, la piattaforma digitale per le aree idonee da realizzarsi presso il GSE (art. 21 dello schema di decreto legislativo), incardinata nell’ampio disegno di una piattaforma digitale di sviluppo e monitoraggio, già prefigurata dal PNIEC e richiamata dalle previsioni sul monitoraggio PNIEC (art. 48 dello schema di decreto legislativo), potrà certamente risultare uno strumento molto utile sia alla pianificazione pubblica territoriale sia allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Il sistema informativo geografico che consente di individuare gli impianti a fonti rinnovabili distribuiti sul territorio, sviluppato dal GSE da alcuni anni su richiesta delle Regioni e dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e dei Beni Culturali potrà evolvere come elemento organico della piattaforma di monitoraggio e di valutazione e sviluppo delle aree idonee. Naturalmente, nelle more della individuazione delle aree idonee come prefigurato dal testo del Decreto, sarà indispensabile attuare comunque tutte le azioni indispensabili per facilitare la realizzazione degli impianti.
- Coerentemente con alcune delle attività di monitoraggio già avviate dal GSE (si pensi ad esempio al rapporto che il GSE pubblica annualmente sulla regolazione regionale in materia di fonti rinnovabili), nel recepire la Direttiva si è previsto che il GSE effettui un monitoraggio sia delle procedure autorizzative sia delle iniziative in corso, dei progetti di investimento che hanno richiesto l’autorizzazione e dei tempi dei procedimenti. Tale monitoraggio risulta di enorme importanza per avere piena contezza dei fenomeni in atto, delle buone pratiche e delle criticità in corso e da risolvere. In tal senso il GSE si sta già muovendo, sia in virtù del lavoro svolto sui tavoli istituzionali, sia in virtù di collaborazioni con alcune Regioni ai fini dello scambio di dati. È però evidente che il modo più semplice per avere un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative sarebbe costituito dalla realizzazione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili, per tutte le richieste di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi taglia. Tale sistema renderebbe possibile un monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e realizzativo. Inoltre, fermo restando naturalmente il rispetto delle competenze e delle procedure amministrative e digitali previste a livello locale e i compiti degli sportelli unici per l’edilizia e le attività produttive, tale sportello unico digitale potrebbe essere di grande ausilio al sistema, dialogando con i sistemi digitali già esistenti, favorendo la digitalizzazione dei sistemi non ancora sviluppati e una naturale e graduale convergenza, nei limiti del possibile, delle procedure. Il GSE potrebbe realizzare un tale prezioso strumento, in collaborazione con i Ministeri, le Regioni, le Province autonome, e l’ANCI, e incardinandolo anch’esso nell’ampio disegno di una piattaforma nazionale di sviluppo e monitoraggio come quella prefigurata dagli artt. 21 e 48.

- Il testo di recepimento della Direttiva pone in vari punti l'accento su temi correlati anche al monitoraggio di sistema (ad esempio artt. 19, 20 e 21 su autorizzazioni e aree idonee, art. 26 su obbligo integrazione rinnovabili negli edifici, art. 33 su configurazioni di autoconsumo, art. 34 su reti di teleriscaldamento efficienti). L'art. 48 effettua poi una sintesi, richiamando l'importanza e quindi il potenziamento delle attività di monitoraggio a tutto tondo: monitoraggio statistico, autorizzativo, tecnico, economico, occupazionale, ambientale. Il tutto è funzionale a consentire di seguire in tempo reale lo sviluppo degli investimenti sul territorio e degli impatti correlati (tra cui, oltre a quelli economici e sul sistema energetico, anche quelli ambientali dovendo fornire elementi di input per il monitoraggio ambientale del PNIEC) e mettere a disposizione elementi tempestivi ai policy maker per valutare e adattare le politiche e le misure opportune a livello nazionale e locale.

5. Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili: evoluzione della disciplina del Conto Termico

- L'art. 10 dello schema di decreto legislativo stabilisce i criteri per l'aggiornamento della disciplina del Conto Termico, attualmente dedicata alla promozione di interventi di piccole dimensioni di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Si condivide l'estensione della disciplina anche per la promozione di interventi produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande dimensione. Si ritiene, in ogni caso, opportuno segnalare la necessità di disporre di risorse economiche ulteriori rispetto a quelle attualmente riservate alla misura del Conto Termico (900 mln€) che, altrimenti, potrebbero risultare insufficienti.

6. Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano

- L'articolo 11 dello schema di decreto stabilisce disposizioni per l'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano. In particolare, al comma 1, lettera b), si prevede che la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale usato per i trasporti sia incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo, in continuità con le previsioni normative introdotte con il D.M. 2 marzo 2018. In proposito, si segnala l'opportunità di prevedere misure di armonizzazione tra i diversi strumenti di incentivazione previsti per la produzione di biometano immesso in rete per l'impiego in settori diversi (trasporto, termico). In particolare, si suggerisce di prevedere la possibilità di incentivare il biometano per l'utilizzo nel settore dei trasporti, in alternativa al rilascio dei CIC, anche mediante l'erogazione di tariffe incentivanti per la produzione di biometano avanzato che tengano conto delle materie utilizzate per produrre il biometano avanzato, della taglia dell'impianto di produzione. Al comma 4 dello stesso articolo 11, si suggerisce, in aggiunta alla necessità di disporre una proroga dell'applicazione del D.M. 2 marzo 2018, di stabilire quale ulteriore criterio di aggiornamento della disciplina ivi stabilita, l'introduzione di procedure competitive per la selezione degli impianti di produzione di biometano avanzato per la relativa assegnazione degli incentivi.

7. Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

- L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo di recepimento affida al GSE il compito di qualificare i sistemi di teleriscaldamento efficiente (ai sensi del decreto legislativo n.102/2014), secondo modalità che saranno pubblicate dallo stesso GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si esprime apprezzamento per il nuovo ruolo affidato al GSE e si ritiene utile evidenziare le importanti sinergie che potranno essere attuate anche in riferimento alla concessione dei benefici di cui alla misura del PNRR M2-C3-I.3.1¹ - *Sviluppo di sistemi di Teleriscaldamento* - , favorendone l'integrazione. Entrando nel merito specifico del compito affidato al GSE dall'art. 34 dello schema di decreto legislativo di recepimento, risulta utile evidenziare come la disposizione di cui al comma 1, in merito alla data del 31 gennaio per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti nell'anno precedente, dovrebbe essere rivista – nel senso di posticiparla - in quanto troppo ravvicinata alla fine dell'anno per poter disporre delle informazioni relative a tutti i vettori energetici impiegati nell'anno precedente. Inoltre, si rappresenta l'opportunità di introdurre anche la possibilità di richiedere al GSE qualifiche a progetto dei sistemi di teleriscaldamento efficiente, anche come prerequisito indispensabile di accesso al connesso bando PNRR e dei potenziali ulteriori benefici, come ad esempio quelli connessi ad iter semplificati di allacciamento di impianti FER a tali reti.

8. Garanzie di origine

- Con riferimento al tema delle Garanzie di Origine (art.46 dello schema di decreto), si intende evidenziare apprezzamento per le previsioni che riguardano la loro emissione e il contestuale trasferimento a titolo gratuito al GSE per la successiva assegnazione mediante procedure concorrenziali, almeno nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia da parte del GSE. Ciò estendendo le attuali previsioni normative vigenti nel settore elettrico anche in quello del gas (biometano incentivato) e per i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento. In analogia a quanto previsto all'art. 15 dello schema di decreto in relazione all'utilizzo dei proventi delle aste della CO₂, anche i proventi derivanti dalla vendita delle GO da parte del GSE contribuiranno, sempre più, alla copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, sgravando, in parte, i consumatori finali.
- Si suggerisce, inoltre, l'opportunità di estendere il ruolo del GSE anche in relazione alla gestione di un sistema di monitoraggio e certificazione rispetto ai consumi di energia da fonti rinnovabili che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia.

¹ Missione 2 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici"; Componente C3 "Progetti di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici e privati"; Intervento 3.1 "Sviluppo di sistemi di Teleriscaldamento"

9. Coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali

- Si apprezzano i principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali. In particolare, si condivide l'esigenza complessiva di tenere una visione d'insieme tra le misure introdotte con il PNRR e la realizzazione della transizione ecologica sulla strada stabilita dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dagli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo e dell'agenda 2030. Infatti, a questi fanno riferimento i criteri di valutazione del PNRR per verificare se le misure proposte soddisfino gli elementi corrispondenti al criterio di valutazione. Pertanto, si accolgono con favore i principi generali e specifici di coordinamento fra misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali e la previsione che, nel caso di contestuale istanza di accesso agli incentivi alla promozione delle fonti rinnovabili e alle misure del PNRR, il GSE sarà chiamato a verificare nell'ambito di un'unica istruttoria i requisiti per l'accesso a entrambi gli incentivi.
- Le attività svolte dal GSE sono principalmente legate agli obiettivi della missione MI2 - *Rivoluzione verde e transizione ecologica* – e a quelli della missione MI3 – *Infrastrutture per una mobilità sostenibile* - del PNRR. Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il GSE offre il massimo supporto alla *governance* del Piano e ai suoi processi sia a livello nazionale che europeo, anche in considerazione delle necessarie analisi di compatibilità delle linee di intervento da introdurre con la disciplina sugli Aiuti di Stato in materia di energia e clima. A tal fine, potranno essere messe al servizio delle Istituzioni consolidate competenze tecniche e di gestione di procedure e processi con forte attinenza ai progetti previsti dal PNRR, con lo scopo di fornire una spinta accelerativa all'implementazione degli stessi. Importanti sinergie di processo potranno essere effettuate dal GSE, nell'ambito della gestione dei propri meccanismi di incentivazione, per garantire simultaneamente l'accesso alle risorse comunitarie e agli incentivi stabiliti a livello nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alle misure previste nell'ambito delle Componenti C2 del Piano per incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile nel sistema e C3 per l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.